

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2480

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, BRUNO, CAPONE, CARLONI, CARRA, CASATI, CASTRICONE, COLLETTI, COVELLO, MARCO DI STEFANO, FAUTTILLI, FUCCI, GINOBLE, GIULIETTI, GULLO, MANFREDI, MARCHI, MARZANO, MELILLA, META, PASTORELLI, PELUFFO, PRINA, ROMANINI, SGAMBATO, VALERIA VALENTE, VIGNALI

Disposizioni per la liquidazione della società Equitalia Spa e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate

Presentata il 20 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, nel prevedere la liquidazione della società Equitalia Spa ristabilisce quella situazione di *par condicio* tra operatori della riscossione che, sebbene più volte annunciata, è rimasta, nei fatti, lettera morta.

Nel corso degli anni, il legislatore ha finito con il consolidare la posizione di dominio del gruppo Equitalia al quale, con l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, della legge n. 31 del 2008, ha riservato un procedimento esecutivo (la procedura del ruolo) di gran lunga più snello

rispetto a quello (l'ingiunzione) che gli altri operatori del settore sono invece costretti a utilizzare.

Tuttavia, la possibilità, per i comuni, di continuare a gestire la riscossione delle entrate avvalendosi della società di Equitalia Spa, confligge con l'attuale sistema normativo.

In primo luogo, con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 106 del 2011, il quale prevede la cessazione dell'agente della riscossione al 31 dicembre 2011, termine prorogato diverse volte, e da ultimo fissato, forse definitivamente, al 31 dicembre

2014 dall'articolo 1, comma 610, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

In secondo luogo, con i principi e criteri direttivi della delega fiscale (numeri 1), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 23 del 2014) in cui il legislatore ha espresso l'interesse ad estendere anche ad altri soggetti la procedura del ruolo e ad assicurare competitività, certezza e trasparenza nell'esternalizzazione del servizio di riscossione e ha previsto il rispetto della normativa europea nell'espletamento della procedura di affidamento. La presente proposta di legge, al fine di dare coerenza al sistema, elimina finalmente lo « strapotere » del concessionario pubblico.

Nel dettaglio, a decorrere dal 1° dicembre 2014, è istituita la Direzione centrale riscossione dell'Agenzia dell'entrate, in cui confluiranno le attività, le competenze, le attribuzioni e le responsabilità della società Equitalia Spa e delle società partecipate.

Gli enti territoriali potranno affidare direttamente alla Direzione centrale riscossione i carichi iscritti a ruolo.

Il personale del gruppo Equitalia sarà trasferito, *ex lege* e senza soluzione di continuità, alla Direzione centrale riscossione e potrà essere distaccato, presso gli enti territoriali che ne facciano richiesta, con l'effetto di:

1) evitare che il nuovo soggetto giuridico abbia ruoli in esubero;

2) consentire ai comuni di gestire, in modo professionale, la riscossione delle entrate locali senza per questo doversi sobbarcare gli onerosi costi di un concorso *ad hoc*;

3) utilizzare i lavoratori distaccati esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni che sono loro proprie.

Viene prorogata fino al 28 gennaio 2019 la durata del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio

della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici. Il fine è quello di porre a carico del Fondo, sia pure per un periodo massimo di sessanta mesi, il personale della società Equitalia Spa e delle società partecipate che, alla data del 31 dicembre 2013, risulterà in esubero. Tali lavoratori, cui la legge rende applicabile il regime pensionistico vigente prima della riforma Fornero, potranno in tal modo essere « garantiti » fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Con riferimento ai fondi di solidarietà a sostegno del reddito, tra i quali figura il citato Fondo di solidarietà, va precisato che essi sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e di aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a « misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione ». I fondi erogano, in via straordinaria, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, che sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e che non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.

Attualmente, la prestazione a sostegno del reddito, ossia l'assegno straordinario, viene concessa dal fondo, su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nei seguenti settori:

1) credito e credito cooperativo, entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

2) esattoriale, entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

3) *ex* Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) società Poste italiane Spa, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In pratica, l'erogazione rateale degli assegni straordinari per il sostegno del reddito si configura quale agevolazione all'esodo. Infatti, per consentire al lavoratore di maturare la contribuzione necessaria per il diritto a pensione, durante il periodo di fruizione dell'assegno, il datore di lavoro versa la contribuzione figurativa correlata fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

Inoltre, i lavoratori destinatari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà sono rientrati, sia pure con una riserva legata alla disponibilità finanziaria, nella categoria dei cosiddetti « salvati » o « esonerati » della riforma Fornero.

Infatti, ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le norme in materia di

requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della riforma pensionistica continuano ad applicarsi, nei limiti della disponibilità finanziaria, anche ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.

Secondo la normativa vigente, il citato Fondo di solidarietà dovrebbe aver cessato la sua attività lo scorso 29 gennaio.

L'articolo 5 della presente proposta di legge, nel prevedere l'esistente Fondo fino al 28 gennaio 2019, potrà garantire economicamente coloro i quali, a partire dal 1° settembre 2014, saranno interessati dal processo di trasformazione della società Equitalia Spa e delle società partecipate, accelerando il ricambio generazionale all'interno della Direzione centrale riscossione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dal 1° dicembre 2014 è istituita presso l'Agenzia delle entrate la Direzione centrale riscossione, con le funzioni di agente della riscossione per l'erario, per gli enti previdenziali e gli enti nazionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602.

2. Gli enti territoriali possono affidare direttamente alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate i carichi iscritti a ruolo, sottoscrivendo in una apposita convenzione predisposta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della medesima direzione.

ART. 2.

1. A decorrere dal 1° dicembre 2014 le funzioni esercitate dalle società del gruppo Equitalia sono trasferite, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, all'Agenzia delle entrate — Direzione centrale riscossione. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro la medesima data di cui al primo periodo, sono stabilite le modalità del trasferimento del personale senza soluzione di continuità e garantendo il riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo le disposizioni vigenti e gli atti amministrativi e contrattuali che fanno riferimento alle società del gruppo Equitalia, si intendono conseguentemente riferiti all'Agenzia delle entrate — Direzione centrale della riscossione.

2. Al fine di assicurare il necessario indirizzo e coordinamento delle nuove funzioni ad essa trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Agenzia

delle entrate, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferisce l'incarico di direttore aggiunto della Direzione centrale riscossione. I direttori di divisione della società Equitalia Spa sono equiparati ai direttori aggiunti dell'Agenzia delle entrate. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1 l'attività facente capo alle società del gruppo Equitalia continua a essere esercitata dalle competenti articolazioni delle stesse con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici a tal fine utilizzati.

ART. 3.

1. Le società del gruppo Equitalia Spa sono poste in liquidazione dal 1° dicembre 2014 e la fase di liquidazione deve terminare entro il 31 dicembre 2015.

2. Al termine della fase di liquidazione di cui al comma 1, l'eventuale capitale residuo di ciascuna società è versato sul capitolo 1200 dell'entrata dello Stato.

3. Al fine di contenere i costi e di garantire continuità alla struttura, nella fase di liquidazione di cui al comma 1, l'amministratore delegato del gruppo Equitalia assume le funzioni di liquidatore delle società del gruppo medesimo, mantenendo la retribuzione già percepita, senza nuovi compensi per l'attività di liquidatore.

ART. 4.

1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Sicilia, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le competenze e le attività della società Riscossione Sicilia Spa da attribuire all'Agenzia delle entrate – Direzione centrale riscossione.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, altresì, il contingente di personale della società Riscossione Sicilia Spa da trasferire alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate in base alle competenze e alle attività attribuite alla stessa Direzione ai sensi del medesimo decreto.

ART. 5.

1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici, di seguito denominato « Fondo », disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375, scade il 28 gennaio 2019 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, del medesimo regolamento.

2. Resta a carico del Fondo, per un periodo massimo di sessanta mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il personale delle società indicate all'articolo 2, comma 1, della medesima legge che, alla data del 30 novembre 2014, risulta in esubero ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375.

3. Il personale di cui al comma 2 non può essere trasferito.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 6.

1. Il personale trasferito alla Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate può essere distaccato, previo consenso degli interessati, presso gli enti territoriali che ne facciano richiesta. In caso di distacco, gli enti beneficiari della prestazione devono sostenere tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale distaccato.

2. Il periodo di distacco concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore a ventiquattro mesi, rinnovabile per una sola volta.

ART. 7.

1. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate in riscossione alle società del Gruppo Equitalia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2013, anche trasmesse da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle stesse società, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2013, entro il 31 dicembre 2016 e per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2016.

2. Entro il 30 giugno 2015, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta norme finalizzate alla revisione del procedimento di discarico per inesigibilità previsto dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, da applicare anche ai fini dell'esame delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

1. Le procedure di recupero coattivo continuano ad essere svolte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le spese sostenute per le azioni cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, esperite ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non

comprese nella tabella di cui al decreto direttoriale del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, sono poste a carico:

a) dell'ente creditore se il carico affidato in riscossione è annullato a seguito del provvedimento di sgravio o se è inesigibile;

b) del debitore nei casi non previsti dalla lettera a).

ART. 9.

1. I costi per il funzionamento della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate sono coperti:

a) con il 4 per cento del riscosso a carico:

1) dell'ente impositore se il pagamento avviene entro centoventi giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dell'avviso esecutivo dell'Agenzia delle entrate o dell'avviso di addebito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) del contribuente dopo il termine di cui al numero 1);

b) con gli interessi di mora e di maggiore rateazione, maturati sulle partite iscritte a ruolo dell'Agenzia delle entrate;

c) con le spese tabellari e a piè di lista, determinate ai sensi della normativa vigente;

d) con i rimborsi relativi alla riscossione effettuata per conto degli enti territoriali che ne hanno fatto richiesta, come indicato nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Gli eventuali disavanzi o avanzi di gestione della Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate sono posti a carico o versati in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 10.

1. La notificazione degli atti successivi alla cartella di pagamento, anche diversi da quelli relativi al procedimento di espropriazione, compresi quelli attinenti alle azioni previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui più società abbiano comunicato al registro delle imprese lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, la notificazione della cartella di pagamento e degli atti di cui al comma 1 del presente articolo effettuata nei loro confronti a tale indirizzo non integra violazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, né costituisce inosservanza delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11.

1. La notificazione degli atti della riscossione deve essere eseguita presso il domicilio fiscale individuato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'eventuale elezione di domicilio e successive variazioni e modificazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.

2. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della eventuale variazione determina l'inopponibilità del nuovo indirizzo per gli atti notificati al precedente.

3. La variazione decorre dal 31° giorno dalla ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate.

ART. 12.

1. La validità della notificazione per gli avvisi di intimazione emessi dal 1° dicembre 2014, o notificati dalla medesima data, è estesa da centottanta giorni a trecentosessanta giorni.

ART. 13.

1. Al pagamento in contanti effettuato presso gli sportelli della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia di pagamento effettuato all'ufficiale della riscossione in attività esecutiva.

ART. 14.

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *14-bis.* Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano altresì ad applicarsi ai dipendenti della società Equitalia Spa e delle società partecipate Equitalia nord Spa, Equitalia centro Spa, Equitalia sud Spa ed Equitalia giustizia Spa che, alla data di istituzione della Direzione centrale riscossione dell'Agenzia delle entrate, risultino in esubero ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 375. In tale caso, gli interessati restano a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici fino al compimento almeno del sessantesimo anno di età, ancorché maturino prima del compimento di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025210